ASSOCIAZIONE ITALIANA INFORMATORI COSMETICI QUALIFICATI

STATUTO

Articolo 1. Denominazione e durata

1. È costituita un' Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA INFORMATORI COSMETICI QUALIFICATI" O PER ACRONIMO "AIICQ"

- 2. La durata dell'Associazione è illimitata, salvo il venir meno della pluralità dei Soci o l'impossibilità del conseguimento degli scopi associativi.
- 3. L'Associazione è regolata ai sensi degli art. 36 e ss. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Articolo 2. Sede

- 1. L'Associazione ha sede legale in Monza, Via Felice Cavallotti 153.
- 2. Potranno essere istituite sedi secondarie anche solo operative, rappresentanze e uffici in località italiane e all'estero.

Articolo 3. Scopi

- 1. L'Associazione fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali, è aconfessionale, apolitica, apartitica e asindacale.
- 2. Essa si pone al di sopra di qualunque corrente religiosa o politica e non ha scopi di lucro.
- 3. Gli scopi istituzionali dell'Associazione sono:
 - a) valorizzare e promuovere la figura professionale dell'*Informatore Cosmetico Qualificato* (ICQ) quale professionista molto pertinente alle esigenze del settore cosmetico e prodotti correlati con finalità di protezione e benessere, operatore cruciale nell'interazione qualificata e competitiva con i canali di vendita ed i target di riferimento;
 - b) promuovere ed incentivare la formazione e l'aggiornamento professionale e culturale degli addetti all'informazione cosmetica qualificata, anche intesa come strumento idoneo a risolvere esigenze provenienti dal settore cosmetico e dalle attività ad esso correlate;
 - c) collaborare con le istituzioni, le strutture, le associazioni e le federazioni di categoria affinché l'ICQ sia un professionista che partecipi attivamente alla corretta e qualificata diffusione della cultura del cosmetico;
 - d) proporsi come interlocutore qualificato ad ogni livello istituzionale ed associativo e collaborare con le Autorità e gli organismi competenti internazionali, nazionali e locali, concorrendo allo studio ed alla attuazione dei provvedimenti che riguardano l'attività di informazione cosmetica qualificata;
 - e) confrontarsi con le parti politiche e sociali per la più corretta definizione e per la più completa affermazione della figura professionale dell'informatore cosmetico qualificato;
 - f) promuovere ogni iniziativa, nelle competenti sedi istituzionali, per favorire la riconoscibilità anche sociale della figura professionale, nonché provvedere al rilascio a favore dei Soci Ordinari che ne facciano richiesta dell'"Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati", ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, qualora siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Interno dell'Associazione;

July ,

- g) organizzare, in Italia e all'estero, attività culturali, seminari, conferenze, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento e specializzazione, borse di studio nonché attività varie nei settori attinenti allo scopo sociale, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, economici, commerciali e primarie società di formazione;
- h) promuovere tutte quelle iniziative di carattere culturale e sociale che concorrano a rafforzare la coesione degli Informatori Cosmetici Qualificati;
- i) compiere qualsiasi atto utile per il conseguimento degli scopi associativi, ivi compresa a titolo esemplificativo la stipulazione di contratti, accordi e convenzioni comunque denominati;
- j) sottoscrivere convenzioni in generale a favore degli associati. L'Associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo regolamenta la materia;
- k) svolgere ogni altra attività connessa agli scopi associativi.

Articolo 4. Fondo Comune

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote versate dai Soci Fondatori all'atto della costituzione;
- b) dalle quote annuali associative e dai beni acquistati con esse;
- c) da corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, corrisposti per prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del Codice Civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- d) da corrispettivi specifici corrisposti per cessioni di beni e prestazioni di servizi diversi da quelle indicati nel comma 3 dell'art. 148 del DPR 917/86 effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti degli Associati, nonché per cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli Associati;
- e) da contributi volontari, lasciti e donazioni;
- f) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
- g) dagli eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati.

Ciò al solo fine di procurarsi i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 5. Esercizio finanziario e Bilancio

- 1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. È fatto obbligo al Consiglio Direttivo redigere ed approvare annualmente un rendiconto finanziario ed economico, detto anche Bilancio. In esso devono essere riassunte le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione.
- 3. Il Bilancio, redatto secondo criteri di competenza economica, è composto da due sezioni, denominate Stato Patrimoniale e Conto Economico:
 - I. nello Stato Patrimoniale vengono riassunte le immobilizzazioni, i crediti, i debiti e la consistenza del Fondo Comune;
 - II. nel Conto Economico vengono riepilogati i costi ed i ricavi, al fine di determinare l'Avanzo o il Disavanzo di Gestione.

Entro il 30 giugno dell'esercizio successivo il Consiglio Direttivo sottopone il Bilancio all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 6. Categorie di Soci

- 1. L'Associazione è composta da persone fisiche e giuridiche che rivestono la qualifica di:
 - a) Soci Fondatori;
 - b) Soci Onorari;
 - c) Soci Ordinari;
 - d) Soci Sostenitori.
- 2. I Soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste ai Soci dagli organi dell'Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun Socio, non giudicabili.
- L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai Soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.
- 3. Sono Soci Fondatori coloro che promuovono la fondazione dell'associazione e che si costituiscono al cospetto del notaio che redige l'atto costitutivo dell'Associazione. I Soci Fondatori sono anche Soci Ordinari.
- 4. Sono Soci Onorari tutti coloro che, a giudizio e su proposta del Consiglio Direttivo, possono contribuire al perseguimento degli scopi della Associazione in virtù dei titoli professionali ed accademici acquisiti e per essersi distinti in attività di studio nelle materie di interesse dell'Associazione o che abbiano sostenuto l'Associazione con apporti di carattere culturale e morale. Sono ammessi, tra i Soci Onorari, anche persone giuridiche quando la loro partecipazione all'Associazione può costituire un beneficio per gli altri Soci.
- 5. Possono essere Soci Ordinari, previa domanda d'iscrizione di cui all'art. 7 le persone fisiche, che siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Interno, redatto dal Consiglio Direttivo e che apprezzando gli scopi e le attività dell'Associazione vi si iscrivono per condividerne i vantaggi e le utilità, nonché partecipare alla vita associativa, corrispondendo annualmente la quota associativa ordinaria nell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo e che soddisfino analoghi requisiti di onorabilità, come stabilito nel Codice Etico. Gli appartenenti all'Associazione hanno altresì l'obbligo di provvedere all'aggiornamento professionale costante, come previsto dal Regolamento associativo. La sussistenza di tali requisiti sarà verificata dal Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente Statuto.
- 6. Sono Soci Sostenitori le persone giuridiche, attraverso un loro rappresentante, che per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'Associazione o che siano interessate ad usufruire dei servizi offerti dall'Associazione medesima. La quota associativa valida per ottenere la qualifica di Socio Sostenitore viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e può essere diversificata a priori, ogni anno, in base a criteri di grandezza (volume economico, numero di dipendenti) del Socio Sostenitore. La qualifica di Socio Sostenitore conferisce piena legittimazione alla partecipazione all'interno dell'Associazione. La qualità di Socio Sostenitore si perde per dimissioni o mancato rinnovo o per condotta contraria al Codice Etico.

Articolo 7. Modalità di iscrizione all'Associazione

La domanda di iscrizione in qualità di Socio Ordinario dovrà essere inoltrata presso la sede dell'Associazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda, ne verificherà l'ammissibilità sulla base dei requisiti previsti dal Regolamento Interno, predisposto dal Consiglio Direttivo stesso. Presentando la richiesta di iscrizione all'Associazione, il candidato dichiara di accettare il presente Statuto. Delle nuove ammissioni viene data informativa all'Assemblea alla prima seduta successiva. In caso di diniego all'iscrizione da parte del Consiglio Direttivo, l'Associazione restituirà la quota versata. È facoltà del Socio di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione a mezzo di comunicazione

John &

3

Articolo 8, Diritti e doveri dei Soci

- 1. I Soci hanno il diritto:
 - a) di partecipare all'attività dell'Associazione contribuendo alla determinazione delle scelte sia organizzative che culturali e concorrendo, attraverso l'esercizio del voto, alla elezione dei membri degli organi dell'Associazione medesima e alla modificazione del presente statuto. I Soci Onorari non hanno diritto di voto;
 - b) di essere eletti a ciascuna carica interna dell'Associazione, ad esclusione dei Soci Onorari;
 - c) di prendere visione in ogni momento dei libri dell'Associazione, delle scritture contabili, dei verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione e di ogni altro atto, cartaceo e non, nel quale sia documentata l'attività degli organi stessi o dei suoi componenti.
- 2. Ciascun Socio ha il dovere:
 - a) di osservare le norme del presente Statuto e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) di corrispondere la quota associativa annuale di cui all'articolo 16, comma 3 del presente Statuto, ad esclusione dei Soci Fondatori, Onorari e Sostenitori;
 - c) di garantire l'unità operativa dell'Associazione e di astenersi dal compiere ogni azione che possa esserle di nocumento;
 - d) di tenere nei confronti degli altri Soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
 - e) di rispettare le norme di convivenza democratica;
 - f) di tenere una irreprensibile condotta.
- 3. È richiesta la partecipazione costante e attiva alla vita associativa ed è vietato trasferire ad altri la quota associativa.
- 4. I Soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita, senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti o prerogative all'interno dell'Associazione.

Articolo 9. Recesso, sospensione ed esclusione del Socio

- 1. La qualità di Socio si perde per recesso, sospensione o per esclusione.
- 2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata alla sede dell'Associazione o via posta elettronica ordinaria o certificata (pec) all'indirizzo reperibile sul sito web dell'AIICQ.

Non può essere richiesta dal recedente la restituzione della quota o della parte di quota versata, né può essere richiesta la rinuncia da parte dell'Associazione alle quote ancora dovute per l'esercizio in corso.

La dichiarazione di recesso non attribuisce al recedente alcun diritto sul fondo comune di cui all'art. 4 del presente Statuto.

- 3. L'esclusione del Socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra i quali rientra il comportamento non conforme ai doveri di cui all'art. 8 di questo Statuto.
- 4. Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione e, nei casi più gravi, l'esclusione del Socio che si sia reso responsabile di una violazione grave del presente Statuto e del Codice Etico dell'Associazione, per comportamento non conforme ai doveri di cui all'art. 8 o che abbia perso i requisiti di cui all'art. 7. Il Consiglio Direttivo assume la decisione in merito dopo aver udito le ragioni dell'interessato. Nei casi di maggior gravità, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione cautelare del Socio; avverso tale delibera è ammesso entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa, il ricorso al Collegio dei Probiviri che deve pronunciarsi nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
- 5. Il mancato versamento della quota annuale, nei termini di cui all'art. 13, comma 2 lettera d) dello

4

ello

Statuto, comporta l'esclusione del Socio, salvo deroga deliberata dal Consiglio Direttivo.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote associative, che non provvedano dopo un secondo sollecito, decadono dal rapporto associativo per effetto della delibera di presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 10. Sanzioni disciplinari

- 1. Nei confronti dei Soci che violino le disposizioni del presente Statuto, il Presidente procederà all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo verbale o per iscritto;
 - b) sospensione dalla carica eventualmente ricoperta nell'Associazione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;
 - c) decadenza dalla carica eventualmente ricoperta nell'Associazione;
 - d) esclusione dall'Associazione.
- 2. La scelta della sanzione da applicare dovrà essere fatta dipendere dalla gravità delle infrazioni commesse e dei danni conseguenti causati all'immagine e/o al fondo comune dell'Associazione e/o al decoro ed alla dignità dei singoli Associati.
- 3. I procedimenti disciplinari contro gli Associati non sono validamente instaurati se non siano preceduti dalla contestazione specifica degli addebiti e non possono validamente proseguire se non sia stato rispettato il principio del contraddittorio.

Articolo 11. Organi sociali

- 1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario Generale (funzione eventuale);
 - e) il Tesoriere;
 - f) Il Collegio dei Probiviri;
 - g) Il Comitato Scientifico.
- 2. Ad eccezione dei componenti del Consiglio Direttivo, per i quali possono essere stabiliti dei compensi per specifici incarichi in ragione del loro ufficio, le funzioni inerenti alle suddette cariche sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese regolarmente documentate e approvate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12, - Assemblea dei Soci

- 1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, su conforme delibera del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno 2/3 dei Soci in regola con il versamento della quota associativa.
- 2. Il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea vengono fissati dal Presidente in accordo con il Consiglio Direttivo e sono comunicati per iscritto, anche per e-mail all'ultimo indirizzo comunicato da ciascun Socio oppure attraverso comunicazione pubblicata nell'area riservata ai Soci del sito web www.aiicq.it. L'avviso può indicare una seconda convocazione fissata anche per lo stesso giorno della prima e deve in ogni caso pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
- 3. Il Socio deve rilasciare un indirizzo e-mail od anche un eventuale indirizzo PEC, dove ricevere le comunicazioni di convocazione.
- 4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano. Il Presidente nomina un Segretario, anche non Socio, che con lui sottoscrive il verbale dell'Assemblea. L'Assemblea, in seduta elettiva, è presieduta da una commissione elettorale la cui nomina ed i cui compiti sono disciplinati da apposito regolamento elettorale. Spetta a chi

3.5

presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

- 5. Il Presidente regola la discussione e le votazioni ai sensi di legge.
- 6. Ciascun Socio, ad eccezione dei Soci Onorari, dispone di un voto che può essere delegato ad un altro Socio. Ogni Socio può essere portatore di non più di tre deleghe.
- 7. Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i Soci.
- 8. Di ogni seduta viene redatto verbale su apposito registro, firmato dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario dell'Assemblea, appositamente nominato.
- 9. L'Assemblea può essere tenuta anche in sede diversa dalla sede legale dell'associazione, purché in Italia.

Articolo 13. Poteri dell'Assemblea dei Soci

- 1. L'Assemblea dei Soci può tenersi in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.
- 2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
- a) determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dall'art. 15, commi 2 e 6;
- b) elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- c) delibera sull'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente e sulla Relazione concernente l'attività svolta dall'Associazione in tale esercizio, entrambi predisposti dal Consiglio Direttivo. È comunque fatto divieto all'Assemblea di deliberare la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge;
- d) determina, su proposta del Consiglio Direttivo di cui dell'articolo 16, comma 3 del presente Statuto, l'ammontare della quota associativa annuale per i Soci Ordinari e per i Soci Sostenitori;
- e) delibera su qualsiasi materia o sugli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, fra cui l'adozione del Codice Etico associativo;
- f) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi;
- g) elabora gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, tenendo conto degli scopi di questa ed i lavori svolti dal Comitato Scientifico;
- h) delibera sugli indirizzi generali proposti dal Comitato Scientifico.
- 3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e fissa gli indirizzi e le direttive generali per l'attività dell'Associazione;
 - b) delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 14. Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei votanti.
- 2. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre un quorum costitutivo dell'assemblea straordinaria:
- in prima convocazione pari alla totalità dei Soci Fondatori, con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari e l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;
- in seconda convocazione pari alla totalità dei Soci Fondatori, con la presenza di qualsiasi numero di Soci e l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
- 3. Le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione devono essere prese con il voto favorevole della totalità dei Soci Fondatori e di almeno i tre quarti dei Soci Ordinari.
- 4. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

1

5. Nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità, i membri degli organi associativi non hanno diritto di voto. Tali votazioni hanno luogo solo a scrutinio segreto.

Articolo 15. Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione ed è composto da 3 a 9 membri, la maggioranza dei quali scelti dall'Assemblea dei Soci tra i candidati proposti dai Soci Fondatori, anche tra non Soci.
- 2. Salvo dimissioni o rielezione, i Soci Fondatori dell'Associazione restano a vita componenti ad honorem. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo.
- 3. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente dell'Associazione.
- 4. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi componenti, il Segretario ed il Tesoriere; quale Segretario può essere nominata anche una persona esterna al Consiglio Direttivo.
- 5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte. Possono essere revocati dall'Assemblea, su proposta motivata del Presidente o di almeno quindici Soci, nell'ipotesi di violazione degli ideali e dei principi ispiratori dell'Associazione ed in ogni caso nell'ipotesi di ripetute ed ingiustificate assenze alle riunioni del Consiglio medesimo o di scarso impegno nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.
- 6. In caso di dimissioni o qualora venga a mancare uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione del Consiglio stesso, provvede alla sostituzione. Il membro cooptato resta in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina ovvero nominare un nuovo Consigliere che, in ogni caso, resta in carica fino allo scadere della carica degli altri consiglieri.
- 7. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo.
- 8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in sede diversa dalla sede legale dell'associazione, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno nonché quando venga fatta richiesta da almeno due dei consiglieri in carica.
- 9. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o che sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio Direttivo, con indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione viene effettuata tramite posta elettronica ordinaria oppure certificata (pec) all'indirizzo comunicato da ciascun Consigliere, oppure attraverso comunicazione pubblicata nell'area riservata al Consiglio del sito web www.aiicq.it, almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate o non convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e l'eventuale organo di controllo in carica.

La presenza della maggioranza dei membri nelle riunioni validamente convocate è sufficiente per la validità delle delibere.

- 10. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
- (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 11. Le delibere sono prese con voto palese e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 12. Per alcune delibere del Consiglio Direttivo è previsto il voto all'unanimità dei componenti ed in particolare quelle relative a:
- a) autorizzazione all'indebitamento;
- b) acquisti immobiliari;
- c) investimenti bancari; investimenti di valore superiore a euro 10.000,00 totali o per progetto.

Jan 19

13. Di ogni riunione viene redatto verbale, o trascritto senza cancellature su un registro numerato e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16. Poteri del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, che non siano di competenza dell'Assemblea.
- 2. Assume tutti i provvedimenti idonei e qualsiasi azione utile od opportuna per attuare gli scopi dell'Associazione, nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea.
- 3. Propone all'assemblea dei Soci la misura e i termini di versamento delle quote associative annuali per i Soci Ordinari e i Soci Sostenitori.
- 4. Predispone entro i termini di legge di ciascun anno il bilancio dell'esercizio sociale precedente e la Relazione concernente l'attività svolta dall'Associazione in tale esercizio, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
- 5. Convoca l'Assemblea, ove non vi provveda il Presidente, almeno una volta all'anno.
- 6. Propone all'Assemblea le modifiche al presente Statuto.
- 7. Redige il Codice Etico dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 2 lettera e) dello Statuto; redige e propone altresì le variazioni al Codice Etico associativo da sottoporre anch'esse all'approvazione dell'Assemblea.
- 8. Delega i propri poteri al Presidente, in aggiunta a quelli già spettanti a norma di Statuto, nonché ad altri propri componenti.
- 9. Assume le determinazioni di cui all'art. 9 del presente Statuto in merito a: Recesso, sospensione ed esclusione del Socio.
- 10. Può attribuire ad un Consigliere o ad altri Associati una delega specifica per compiti e funzioni determinandone i relativi compensi e approva il rimborso di eventuali spese regolarmente documentate e sostenute per conto dell'Associazione.
- 11. Provvede a selezionare, nominare e se del caso anche revocare, i componenti del Comitato Scientifico, scegliendo tra i soci oppure tra studiosi ed esperti in materia cosmetica, anche non soci, che abbiano acclarate competenze in campo scientifico.
- 12. Emette ed approva tutti i Regolamenti necessari per il corretto funzionamento delle attività associative.
- 13. Provvede a dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

Articolo 17. Presidente

- 1. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Dirige l'attività dell'Associazione e ne assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo, nei limiti delle direttive generali fissate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.
- 2. Egli dura in carica tre anni e può essere eletto non più di due volte consecutive.
- 3. Egli è investito dei poteri di ordinaria amministrazione e cura l'osservanza del rispetto, sia da parte sua che dei Soci, dei principi e delle regole stabilite nel presente Statuto; ha il dovere di disporre, secondo il proprio insindacabile giudizio, nei confronti degli eventuali trasgressori, le sanzioni disciplinari previste dall'art. 10 del presente Statuto.
- 4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio con facoltà di delega ad un professionista esterno all'Associazione.
- 5. Il Presidente ha il potere di rappresentanza nei confronti degli Istituti bancari e delle Compagnie Assicuratrici al fine della stipula dei contratti ed apertura, gestione e chiusura dei conti correnti e procedere agli incassi. Per questa attività potrà avvalersi del supporto del Tesoriere al quale potranno essere delegate dallo stesso alcune funzioni e poteri, informando il Consiglio Direttivo, relativamente al presente punto.
- 6. Il Presidente verifica e coordina l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo dell'Assemblea degli Associati.

Jan ST

Articolo 18. Segretario (funzione eventuale)

Al Segretario, qualora nominato, è demandato il compito, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, di dare esecuzione materiale alle deliberazioni del Consiglio stesso, nonché l'organizzazione e la gestione operativa delle riunioni degli Organi dell'Associazione.

Articolo 19. Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende, in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo, agli atti di carattere amministrativo ed a tutti gli atti della gestione economica e finanziaria, verificando la corretta applicazione della normativa in ambito contabile e fiscale, secondo criteri di trasparenza e precisione; riferisce al Consiglio Direttivo in materia di budget e bilancio consuntivo.

Articolo 20. Collegio dei Probiviri

- 1. Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare i soci e gli aderenti deferitigli dal Consiglio Direttivo per violazione del presente Statuto, del Regolamento o del Codice Etico, ovvero per aver arrecato grave danno morale o materiale all'Associazione ai sensi dell'art. 8. E' altresì competente in via esclusiva a giudicare sulle controversie sorte nell'ambito dell'Associazione sull'osservanza dello Statuto, del Regolamento o del Codice Etico nonché su quelle, sorte tra soci, aderenti, organi sociali e strutture tecniche, che abbiano oggetto l'attribuzione e la ripartizione di competenze e poteri agli organi sociali o il loro corretto esercizio. I componenti del Collegio dei Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente.
- 2. Al Collegio dei Probiviri competono altresì:
- a.- su richiesta del Consiglio Direttivo, l'interpretazione delle norme dello Statuto, del Codice Etico, del Regolamento e di qualsiasi altra norma adottata dall'Associazione per il proprio funzionamento; b.- le pronunce di cui all'art. 9 concernenti la sospensione cautelare del socio;
- c.- la definizione delle controversie di cui all'art. 27 dello Statuto.

Articolo 21 - Comitato Scientifico

- 1. Il Comitato Scientifico è organo di consulenza del Consiglio Direttivo relativamente all'attività scientifica dell'Associazione ed è composto da studiosi ed esperti in materia cosmetica, selezionati e nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 16, comma 11 dello Statuto.
- 2. I componenti del Comitato Scientifico possono essere Soci Ordinari o Sostenitori.
- 3. Il Comitato Scientifico può essere eventualmente organizzato in Gruppi di Lavoro su specifiche tematiche in ambito cosmetico definite ed approvate dal Consiglio Direttivo.
- 4. I membri degli eventuali Gruppi di Lavoro del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, in base alle candidature ricevute ed a criteri di eccellenza definiti dal Consiglio Direttivo.
- 5. I membri del Comitato Scientifico restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.
- 6. I membri del Comitato Scientifico decadono dalla nomina per delibera motivata del Consiglio Direttivo in caso di perdita dei requisiti.
- 7. Ogni eventuale Gruppo di Lavoro è rappresentato da un Coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo.
- 8. Il Coordinatore di ogni Gruppo di Lavoro del Comitato Scientifico:
- a. ha la responsabilità di coordinare l'attività del suo Gruppo di Lavoro;
- b. tiene i rapporti con il Consiglio Direttivo;
- c. convoca le riunioni del suo Gruppo di Lavoro, almeno due volte all'anno;
- d. regola la discussione e le votazioni del suo Gruppo di Lavoro;

June &

- e. in caso di dimissioni o di altro impedimento del Coordinatore del Gruppo di Lavoro del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un nuovo Coordinatore del Gruppo di Lavoro.
- 9. Gli eventuali Gruppi di Lavoro del Comitato Scientifico sono coordinati da un membro del Consiglio Direttivo appositamente nominato.
- 10. Il Comitato Scientifico indirizza gli studi scientifici dell'Associazione, elabora gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera g).
- 11. Ogni eventuale Gruppo di Lavoro del Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei due terzi; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Rapporti economici e rendiconto di gestione

Articolo 22. Entrate società e patrimonio

- 1. Le entrate dell'Associazione sono destinate in via esclusiva a sovvenzionare le attività dell'Associazione e sono così costituite:
- a. quote associative e contributi di sostenitori e simpatizzanti;
- b. contributi di privati e imprese, dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. donazioni e lasciti testamentari:
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g. proventi derivanti da diritti su marchi, patrocini, domini, brevetti, diritti d'autore ed altre opere dell'ingegno di cui sia titolare l'Associazione;
- h. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione;
- i. i proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai sensi dell'art. 4.
- 2. Le disponibilità liquide dell'Associazione vengono depositate presso un istituto di credito e possono essere investite in titoli pubblici dell'area Euro, secondo criteri di sana e prudente gestione. Il patrimonio sociale è costituito da:
- a.- quote associative e contributi;
- b.- beni immobili e mobili;
- c.- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- d.- donazioni, lasciti o successioni;
- e.- marchi, domini, brevetti, diritti d'autore ed altre simili titolarità e diritti acquisiti direttamente, o scaturiti dall'opera di ingegno svolta nel corso delle attività statutarie;
- f.- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- g.- proprietà intellettuale dell'associazione.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 23. Quote associative

1. Tutti i Soci sono tenuti a versare la quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 16, comma 3 dello Statuto.

June 19

2. Qualora la deliberazione di cui al comma che precede non intervenga entro il 30 giugno di ciascun anno deve ritenersi automaticamente confermata la misura della quota associativa dell'anno precedente.

Articolo 24. Esercizio sociale

- 1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione. È messo a disposizione dei soci presso la sede sociale o inviato previa espressa richiesta scritta.
- 3. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi, secondo quanto previsto dal presente Statuto. In particolare, è fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

Articolo 25. Scioglimento dell'Associazione

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:
- a. per il venir meno della pluralità dei Soci, ove questa non si ricostituisca entro i 6 mesi successivi;
- b. su delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto;
- c. per impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi.
- 2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati. È fatto obbligo all'Assemblea di devolvere in qualsiasi caso il patrimonio dell'Associazione, qualunque sia la causa dello scioglimento, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Si osserva la maggioranza stabilita nell'art. 14 del presente Statuto.

Articolo 26. Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune e delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo. Il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27. Controversie

- 1. Qualsiasi controversia dei Soci tra loro o con l'Associazione relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché, in generale, ai rapporti associativi, è devoluta alla competenza del Collegio dei Probiviri.
- 2. Le determinazioni in merito da parte del Collegio dei Probiviri sono considerate come espressione della volontà delle parti in lite e sono definitive e inappellabili.

Articolo 28. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile, della normativa comunitaria e le altre disposizioni di legge che regolano la materia.

Articolo 29. Allegati

Sono parte integrante del presente Statuto i seguenti allegati:

Allegato 1: Marchio grafico dell'Associazione

Allegato 2: Codice Etico dell'Associazione

Allegato 3: Regolamento dell'Associazione

Jun 7



I was a second